

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, ARMAROLI, GITTI, MAZZONI, NALDINI, NUCCI,
ROBERTI, ROSSINOVICH, SPINELLI**

Presentata il 22 ottobre 1966

Interpretazione autentica dell'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mancato recepimento nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), della norma contenuta nell'articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che concedeva al Comitato esecutivo dell'INAIL ed ai competenti organi degli altri istituti assicuratori il potere di ridurre le somme dovute a titolo di penale dai datori di lavoro inadempienti, non può essere interpretato nel senso che le sanzioni vanno applicate in modo rigido ed uniforme in ogni caso di inadempienza; ciò contrasterebbe, invero, con quei principi di equità e di giustizia sociale che debbono presiedere all'attuazione della legislazione infortunistica anche nei suoi aspetti contributivi e finirebbe, in pratica, con il tradire le stesse finalità che con tali sanzioni si sono intese perseguire, e cioè il contenimento delle evasioni ed il tempestivo pagamento dei premi.

Basti considerare che l'applicazione indiscriminata ed intransigente delle sanzioni porrebbe sullo stesso piano l'inadempiente in buona fede e quello che scientemente si sottrae agli obblighi assicurativi, così come — in caso di tardato pagamento del premio — il ritardo di un solo giorno (magari a causa di un banale disguido postale) ed il ritardo di

mesi o di anni; particolarmente gravi, poi, le conseguenze di una siffatta rigidità nei casi di recidiva (articolo 51 del testo unico) perché la sanzione consiste nel rimborso di somme che possono raggiungere l'importo di molti milioni sia per l'azienda con mille dipendenti che per l'azienda artigiana.

Si deve, invece, fondatamente ritenere che il mancato recepimento nel testo unico del citato articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, volesse solamente evitare — nello spirito della norma delegante, che propugnava sanzioni « più efficaci » nei confronti dei datori di lavoro inadempienti — un uso indiscriminato ed illimitato della facoltà di riduzione delle penali.

Una graduazione delle penali stesse è quindi da ritenere consentita e perfettamente in armonia anche con quanto previsto dalle norme vigenti per altre forme di assicurazioni sociali. Ma i criteri di tale graduazione — a garanzia dei principi di imparzialità, di equità e giustizia sociale che vanno posti a loro fondamento — debbono essere di carattere generale, predeterminati dai massimi organi degli Enti assicuratori ed approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Poiché una tale interpretazione non discende direttamente dalla lettura delle norme del richiamato testo unico e non è stata recepita

dagli Istituti assicuratori, il cui atteggiamento di assoluta intransigenza ha provocato da parte delle categorie interessate e della stampa nazionale vivaci rimostranze, la cui eco è pervenuta anche in Parlamento, si rende necessario approvare una legge che — interpretando autenticamente dette norme — stabilisca

chiaramente che le penalità possono essere graduate secondo criteri di carattere generale ispirati a principi di equità e giustizia sociale, che tengano conto, in particolare, della gravità delle inadempienze, nonché della buona fede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti, debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e la avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.